



Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Modifica del 18 marzo 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 2015¹,
decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 1965² sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. g ed i

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche, sempre che:
 - 1. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e
 - 2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;
- i. gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:
 - 1. il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche,

¹ FF 2015 5795

² RS 642.21

³ RS 952.0

2. ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario:
 - per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell'emissione
 - per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7–10a della legge sulle banche: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
3. il prestito obbligazionario sia emesso tra l'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.

II

La legge federale del 27 giugno 1973⁴ sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. l e m

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- l. i diritti di partecipazione a banche costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934⁵ sulle banche;
- m. i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche costituiti o aumentati nell'ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore, se del caso retroattivamente, il 1° gennaio 2017.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

⁴ RS 641.10

⁵ RS 952.0

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2016⁶.

² Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

18 ottobre 2016

Cancelleria federale

